

287.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		
Comunicazioni	3	(Sezione 3 - Articolo 31, emendamenti e subemendamento)	30
Missioni vaevoli nella seduta del 15 dicembre 1997	5	(Sezione 4 - Articolo 32 ed emendamenti) .	41
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 5 - Articolo 33 ed emendamenti) .	41
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5, 6	(Sezione 6 - Articolo 28 ed emendamenti) .	47
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6	(Sezione 7 - Articolo 34, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	53
Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere (Annunzio)	6	(Sezione 8 - Articolo 35, emendamenti e subemendamento)	71
Nomine ministeriali (Comunicazione)	6	(Sezione 9 - Articolo 36 ed emendamenti) .	98
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	7	(Sezione 10 - Articolo 37 ed emendamenti)	104
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 11 - Articolo 38 ed emendamenti)	106
Disegno di legge S. 2793 (approvato dal Senato) n. 4354	9	(Sezione 12 - Articolo 39, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	109
(Sezione 1 - Articolo 30 ed emendamenti) ..	11	(Sezione 13 - Articolo 40, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	112
(Sezione 2 - Articolo 19, emendamenti e subemendamenti)	18	(Sezione 14 - Articolo 41 ed emendamenti)	116
	PAG.		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 dicembre 1997.**

Acquarone, Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bertinotti, Bindi, Bogi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, La Malfa, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Piscitello, Sales, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Gatto, La Malfa, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Piscitello, Prodi, Sales, Sinisi, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 dicembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MOLINARI ed altri: « Istituzione della zona franca nell'area industriale della Val Basento » (4402);

BICOCCHI ed altri: « Istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione e norme in materia di autonomia e parità scolastica » (4403);

GIANNOTTI: « Disposizioni per l'assegnazione ai privati di sedi farmaceutiche vacanti » (4404);

CAMPATELLI e INNOCENTI: « Modifica all'articolo 822 del codice civile, in

materia di alienabilità di immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato » (4405).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 5 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, la relazione sulla partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (iniziativa Eureka), corredata dall'elenco dei progetti a partecipazione italiana dal 1985 al 1997, il pacchetto informativo sull'iniziativa Eureka e sulle procedure di accesso ai finanziamenti, la relazione annuale generale per il 1996 ed il *dossier* italiano della XV Conferenza ministeriale, tenutasi a Londra il 19 giugno 1997 (doc. CXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 6 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, la

relazione — per la parte di sua competenza — sull'attuazione della legge stessa per l'anno 1996 (doc. XXXVII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 6 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, della legge 30 luglio 1990, n. 217, la relazione sull'applicazione della legge concernente l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti aggiornata al 30 novembre 1997 (doc. XCVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettere in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso copia dei verbali delle riunioni del 24 luglio e del 10 ottobre 1977 del comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 11 dicembre 1977, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 2 ottobre 1997 del comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 10 dicembre 1997, in adempimento a

quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Rapolla (Potenza), Nicotera (Vibo Valentia) e di Lecce.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere.

Con lettera del 12 dicembre 1997 il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Cesare PREVITI per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, nel reato di cui agli articoli 81 e 321, in relazione all'articolo 319, dello stesso codice (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); per concorso, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, 112 n. 1 e 321, in relazione agli articoli 319 e 319-ter, dello stesso codice, (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio in atti giudiziari, continuata ed aggravata).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV n. 11).

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha dato comunicazione, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e della successiva nomina a componenti il medesimo organo del

dottor Vincenzo APREA, del dottor Giuseppe RIZZI e della dottoressa Annunziata MASSA.

Tali comunicazioni sono deferite alla X Commissione permanente (Attività produttive).

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, nella qualità di ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 11 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante la trasformazione

dell'ente pubblico « La Biennale di Venezia » in persona giuridica privata denominata « Società di cultura la Biennale di Venezia ».

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 gennaio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2793 — MISURE PER LA STABILIZZAZIONE
DELLA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4354)*

(A.C. 4354, sezione 1)**ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 30.**

(Modifica della partecipazione alla spesa per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale).

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

« 3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia ».

2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le regioni e le province autonome che alla data del 31 dicembre 1997 non abbiano determinato proprie tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come definite dal citato decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, applicano tale decreto secondo i criteri definiti dall'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 30.**

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo di Alleanza Nazionale

30. 1. (ex 26. 24.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

30. 2. (ex 26. 25.)

Marinacci, Volontè.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

30. 3. (ex 26. 10.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo di Alleanza Nazionale

30. 4. (ex 26. 21.)

Conti, Bono, Valensise.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:

3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di sette prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a quattro cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Seguono compensazioni del gruppo CCD

30. 5. (ex 26. 33.)

Baccini.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di sette prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministero della sa-

nità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a quattro cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo di Alleanza Nazionale

30. 6. (ex 26. 19.)

Bono, Valensise, Cola.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sopprimere le parole da: per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a due cicli *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 250 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare totale a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria n. 4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza del Consiglio:

1998: — 300 miliardi;

1998: — 200 miliardi;

2000: — 100 miliardi.

Ministero del tesoro:

1998: — 300 miliardi;

1999: — 200 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero dei trasporti:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

30. 7. (ex 26. 29.)

Massidda, Guidi, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Seguono compensazioni del gruppo di del Gruppo di Alleanza Nazionale

30. 8. (ex 26. 18.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono proporzionalmente ridotti di complessivi 100 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare totale a decorrere dall'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Conseguentemente, al disegno di legge n. 4355, articolo 2, tabella A, le seguenti voci sono così ridotte:

Presidenza del Consiglio:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

Ministero Esteri:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

30. 15. (ex 26. 29.)

Massidda, Guidi, Baiamonte, Burani Procaccini, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: tre cicli aggiungere le seguenti: di dieci prestazioni ciascuno.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

30. 9. (ex 26. 11.)

Cè, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

30. 10. (ex 26. 40.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***30. 11.** (ex 26. 41.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***30. 12.** (ex 26. 22.)

Conti, Bono, Valensise.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: in quanto compatibile con l'autonomia della quale dispongono.

30. 13. (ex 26. 26.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assogettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma

pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993,

n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,

e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, arti-

colo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).

(A.C. 4354, sezione 2)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Disposizioni per il recupero d'imponibile).

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis - (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera) 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui

confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 ».

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c)* è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera *a)*, contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: « e degli eventuali contributi » sono soppresse;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito »;

b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili

indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse ».

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera *a)*, numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei marchi d'impresa e » sono soppresse; dopo le parole: « un terzo del costo » sono inserite le seguenti: « ; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. »;

b) al comma 3, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « decimo ».

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: « imprese agricole, » sono inserite le seguenti: « le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio negli edifici, »;

2) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole: « 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti. »;

2) al secondo comma le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

c) nell'articolo 25-*bis*, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole: « del dieci per cento » sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aliquota della

suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. »;

d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: « e gli altri enti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « , gli altri enti pubblici e privati »;

e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale ».

11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 10, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: « del 18 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 20 per cento » e le parole da: « per i redditi di cui alla lettera g) » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento; ».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

« Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni ».

14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sono soppresse le parole: « e non ferrosi »;

b) nell'ottavo comma dopo le parole « per le cessioni » sono inserite le seguenti: « di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, »;

c) il nono comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate

da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. »;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

« I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, raggugliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.

16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

17. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione

e di affitto di beni immobili). — 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1. »;

b) nell'articolo 31, al comma 1, dopo la parola: « ceduto » sono aggiunte le seguenti: « , con esclusione della cessione prevista dall'articolo 5 della parte I della tariffa. »;

c) nell'articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: « Qualora l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto. »;

d) nell'articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:

« NOTE:

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di lire 100.000.

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000 »;

e) nella tariffa, parte II:

1) nell'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « non autenticate » sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I »;

2) l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 2-bis. — Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno ».

18. Le disposizioni del comma 17 si applicano agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché alle proroghe anche tacite intervenute alla predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso. Per i contratti già registrati l'imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere versata con le modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 17, lettera a).

19. Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che

consentano l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a registrazione nonché l'esecuzione delle relative formalità.

20. All'articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:

«NOTA: I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso».

21. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:

«2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1997, ED EMENDAMENTO 19.200 (NUOVA FORMULAZIONE) CON SUBEMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI PRESENTATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 19.

Sostituire le parole: 31 dicembre 1997 *con le parole:* di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente agli eventuali anni si prevede mediante riduzione di pari importo alla tabella A del disegno di legge 4355 dello stanziamento relativo alla Presidenza del consiglio.

19. 28. (ex 18. 98.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU

19. 131. (ex 18. 157.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Sanza, Carrara, Grillo, Panetta.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Seguono compensazioni LNIP)

19. 29. (ex 18. 60.)

Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere i commi 6 e 7.

19. 30. (ex 18. 124.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti, per la misura necessaria ad assicurare la copertura del presente comma, rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

19. 31. (ex 18. 193.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

***19.32.** (ex 18. 123.)

Valensise, Bono, Armani.

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

***19. 33.** (ex 18. 194.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè,
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-
dash.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente al comma 9 sopprimere l'ultimo periodo e l'articolo 50-ter.

19. 34. (ex 18. 125.)

Armani, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 8.

19. 35. (ex 18. 236.)

Malavenda.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili già concessi alla data del 1° gennaio 1998 per i quali si applica la disciplina vigente alla data di concessione.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale)

19. 36. (ex 18. 129, 18.128.)

Bono, Pezzoli, Mazzocchi, Gasparri, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 19. 200
DEL GOVERNO

Sopprimere le parole: entro i limiti delle risorse disponibili.

0. 19. 200. 1.

Frosio Roncalli.

Sostituire le parole: ad integrare con le seguenti: a integrare.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: per compensare fino alla fine.

0. 19. 200. 2.

Frosio Roncalli.

Sostituire la parola: 1997 con la seguente: 2005.

0. 19. 200. 3.

Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse disponibili sono quantificate in lire un milione.

0. 19. 200. 4.

Molgora.

Al fine di compensare gli effetti dell'aumento del carico fiscale derivante dall'applicazione dei commi da 4 a 8 del presente articolo e limitatamente alle quote erogate a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 1998, le amministrazioni competenti sono autorizzate, entro i limiti delle risorse disponibili, ad integrare le quote delle agevolazioni concesse fino al 1997 in base alle disposizioni vigenti in materia di agevolazioni che prevedono erogazioni di quote ripartite in più esercizi.

19. 200. (nuova formulazione).

Governo.

Sopprimere il comma 9.

***19. 37.** (ex 18. 21.)

Mammola.

Sopprimere il comma 9.

***19. 38.** (ex 18. 237.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, al comma 12 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

Conseguentemente, al comma 17, lettera e) sopprimere il numero 2).

19. 108. (ex 18. 66.)

Ballaman, Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

9-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997.

19. 39. (ex 18. 196.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° gennaio 1998.

19. 40. (ex 18. 195.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: “estratti o essenze di caffè, di tè e di matè”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire

100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare

l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (ART. 1) (Tesoro: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 9012).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, ridurre gli stanziamenti di cui alla legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 9013).

(A.C. 4354, sezione 3)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

(Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica).

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti al regime di vigilanza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunità europea, deve essere intesa nel senso che è rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti Paesi della Comunità prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione

fra le valute, basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE.

2. A decorrere dal 1° luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si tiene conto dei tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i Paesi dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal comma 2 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i Paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilità del metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro Paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati.

4. Per i medicinali già in commercio, l'adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 3 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario l'adeguamento è attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria già previsti dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Il prezzo medio europeo delle specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale è pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialità medicinali. Per le specialità medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialità già autorizzate la riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1° luglio 1998, per scaglioni

di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialità medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza.

7. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono collocati nelle classi di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.

8. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialità medicinale quale disciplinato dal comma 6.

9. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, anche al fine di consentire al Governo di disporre di più ampi elementi di valutazione per una globale revisione della disciplina dei prezzi dei medicinali; gli accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

10. Il Ministro della sanità adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui me-

dicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di confezioni di specialità medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.

11. Il Ministro della sanità adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) prevista dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della sanità e al CIPE e con frequenza annuale.

12. Le spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per l'organizzazione o la sponsorizzazione di congressi e per ogni altra attività rientrante nella definizione di « pubblicità dei medicinali » prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, fatta eccezione per le spese comunque attinenti alla produzione e per quelle relative alla pubblicità presso il pubblico conforme alla disciplina dell'articolo 6 del citato decreto legislativo e alle retribuzioni degli informatori scientifici, sono deducibili, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito d'impresa, soltanto nella misura del 7 per cento del fatturato.

13. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 11 sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità, e utilizzate, per una quota pari al cinquanta per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante cinquanta per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia.

14. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceu-

tica è determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.

15. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 14, il Ministro della sanità, avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti previsti dal comma 14, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi dei medicinali previste dalle norme vigenti.

16. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli

incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non superiore a due anni e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunità di sostituire, entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra professionalità. La misura dei compensi per gli incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

Sopprimerlo.

* **31. 1.** (0. 27. 19. 2)

Lo Presti, Bono.

Sopprimerlo.

* **31. 2.** (27. 18)

Malavenda.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 4 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

* **31. 4.** (27. 8)

Cé, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,
Roscia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31. — 1. L'onere a carico del servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.375 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione di farmaci innovativi, 11.875 per l'anno 1999 e 12.375 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita norma della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa o della legge di riordino del settore farmaceutico. L'onere predetto può registrare un incremento superiore al 12 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrente finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.

31. 5. (27. 11.)

Carlesi, Conti, Bono Valensise.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

Sostituirlo con il seguente:

ART. 31.

L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.375 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati dall'introduzione di farmaci innovativi, 11.875 per l'anno 1999 e 12.375 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita norma della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa o della legge di riordino del settore farmaceutico. L'onere predetto può registrare un incremento superiore al 12 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.

31. 3. (27. 17.)

Massidda, Stagno, D'Alcontres, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo.

Sopprimere i commi da 1 a 13 e da 15 a 16.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Il Governo, su proposta del Ministero della Sanità, dovrà presentare, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge relativo al prezzo dei farmaci e materie connesse.

31. 6.

Massidda.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 7.**

Mangiacavallo.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 8.**

Massidda.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 9.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 10.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 1.

* **31. 11.**

Delfino Teresio, Sanza, Tassone, Carrara, Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE.

31. 12.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dalla data del 1° settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di

calcolo del prezzo medio europeo così come previsto dai successivi commi 2 e 3, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994, 22 novembre 1994.

31. 65.

Governo.

Sopprimere il comma 2.

31. 13.

Malavenda.

Al comma 2, dopo la parola: medicinali aggiungere la seguente: non.

31. 50.

Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: si tiene conto sono sostituite dalla seguente: applicano.

31. 60.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: si tiene conto dei, con le parole: si applicano i.

31. 66.

Governo.

Al comma 2, sostituire le parole da: di cambio ufficiali sino alla fine del comma con le seguenti: di reale erosione del potere d'acquisto di salari e stipendi.

31. 14.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: in vigore, sino alla fine del comma.

31. 15.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 31. 16.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

*** 31. 17.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dal comma 1.

31. 18.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: e delle medie ponderate sino alla fine del periodo.

31. 19.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 4.

***31. 20.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

***31. 21.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 4, sopprimere le parole da: calcolata sino a: in caso contrario l'adeguamento.

****31. 22.**

Massidda.

Al comma 4, sostituire le parole da: calcolata sino a: in caso contrario l'adeguamento.

****31. 23.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Volontè.

<p><i>Sopprimere il comma 5.</i></p> <p>31. 24.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p>che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialità medicinali che hanno usufruito della relativa licenza.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>*31. 25.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p>31. 68.</p> <p style="text-align: right;">Governo.</p> <p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 6.</i></p> <p>*31. 26.</p> <p style="text-align: right;">Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.</p>	<p>31. 30.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il prezzo medio europeo delle specialità medicinali a base di, con le seguenti: il prezzo delle specialità medicinali a base di.</i></p> <p>31. 61.</p> <p style="text-align: right;">La Commissione.</p>	<p><i>Al comma 9, sopprimere le parole: anche al fine di consentire al Governo di disporre di più ampi elementi di valutazione per una globale revisione della disciplina dei prezzi dei medicinali, aggiungere in fine le seguenti: fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialità medicinali predette è differita al 1° gennaio 1999.</i></p>
<p><i>Al comma 6, sopprimere le parole: medio europeo.</i></p> <p>31. 67.</p> <p style="text-align: right;">Governo.</p>	<p>31. 69.</p> <p style="text-align: right;">Governo.</p> <p><i>(Testo così modificato nel corso della seduta).</i></p>
<p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>31. 27.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>*31. 31.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>*31. 28.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>	<p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>*31. 32.</p> <p style="text-align: right;">Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.</p>
<p><i>Sopprimere il comma 8.</i></p> <p>*31. 29.</p> <p style="text-align: right;">Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.</p>	<p><i>Al comma 10, dopo la parola favorire, aggiungere le seguenti: innanzitutto la prevenzione della salute in tutti i suoi aspetti ed in subordine.</i></p>
<p><i>Al comma 8, sostituire le parole: quale disciplinato dal comma 6, con le parole:</i></p>	<p>31. 33.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p>

Al comma 10, sostituire le parole: sui medicinali con le seguenti: sulla prevenzione sociosanitaria e sulla conseguente necessità di demedicalizzazione.

31. 34.

Malavenda.

Al comma 10, dopo le parole: un'adeguata informazione del pubblico aggiungere le seguenti: sulla prevenzione sociosanitaria e.

31. 52.

Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

* **31. 35.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

* **31. 36.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 12.

31. 37.

Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 31.64 DEL GOVERNO

Aggiungere in fine: la deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte delle aziende della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso in forma espressa, ovvero per decorrenza di termini nei casi in cui la legge preveda la procedura del « silenzio-assenso ».

0. 31. 64. 1.

Giancarlo Giorgetti, Cè.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 12, con il seguente:

« 12. Nell'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, *dopo la parola: deducibili, aggiungere le seguenti:* nella misura dell'80 per cento. La pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, è soggetta al disposto dell'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dal primo periodo del presente comma.

31. 64.

Governo.

Al comma 12, sostituire le parole: alle retribuzioni degli con le seguenti: ai costi sostenuti per gli.

* **31. 38.**

Massidda.

Al comma 12, sostituire le parole: alle retribuzioni degli con le seguenti: ai costi sostenuti per gli.

* **31. 39.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Volontè, Marinacci, Grillo.

Al comma 12, sostituire le parole: retribuzioni degli informatori scientifici con le seguenti: ai costi sostenuti per gli informatori scientifici.

31. 62.

La Commissione.

Sopprimere il comma 13.

* **31. 40.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

* **31. 41.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli informatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo è iscritto ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministro della sanità ed è utilizzato, per una quota pari al cinquanta per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante cinquanta per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità. Al conseguente nere di provvede con le entrate di cui al comma 12.

31. 70.

Governo.

Al comma 13, sostituire le parole: Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 11 sono riassegnate ad apposito capitolo *con le seguenti:* Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono riassegnate ad apposita unità previsionale di bilancio.

31. 63.

La Commissione.

Sopprimere il comma 14.

31. 42.

Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 *con la seguente:* 400.

31. 43 (27. 7).

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 *con la seguente:* 300.

31. 44. (27. 5)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 *con la seguente:* 250.

31. 51. (27. 6)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

* **31. 45.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

* **31. 46.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 15, dopo le parole: che includa una rappresentanza delle aziende del settore, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, *e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

31. 71.

Governo.

Sopprimere il comma 16.

** **31. 47.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

** **31. 48.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: non appartenenti con la seguente: appartenenti.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

31. 49. (0. 27. 19. 3)

Lo Presti, Bono.

(Votazione dell'articolo 31)

ART. 32.

Sopprimerlo.

***32. 1.** (ex 28. 1.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimerlo.

***32. 2.** (ex 28. 7.)

Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia riconosciuta dall'organizzazione mondiale della sanità.

32. 3. (ex 28. 3.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia.

32. 4. (ex 28. 4.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 13.

*** 31. 41.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 14.

31. 42.

Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 400.

31. 43 (27. 7).

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 300.

31. 44. (27. 5)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 200 con la seguente: 250.

31. 51. (27. 6)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

*** 31. 45.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

*** 31. 46.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 16.

**** 31. 47.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

**** 31. 48.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: non appartenenti con la seguente: appartenenti.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

31. 49. (0. 27. 19. 3)

Lo Presti, Bono.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello

Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 4)ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

(Fornitura gratuita di protesi mammarie).

1. Il Servizio sanitario nazionale fornisce a titolo gratuito la protesi mammaria esterna alle assistite che ne facciano richiesta, dietro presentazione di idonea documentazione dell'intervento di mastectomia sia monolaterale che bilaterale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

*Sopprimerlo.****32. 1.** (ex 28. 1.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Sopprimerlo.****32. 2.** (ex 28. 7.)

Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia riconosciuta dall'organizzazione mondiale della sanità.

32. 3. (ex 28. 3.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo le parole: dell'intervento aggiungere le seguenti: avvenuto in seguito a patologia.

32. 4. (ex 28. 4.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo la parole: mastectomia aggiungere le seguenti: totale o parziale.

32. 5. (ex 28. 2.)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 5)ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 33.

(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa).

1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei criteri dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonché della commisurazione dell'entità del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestività del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie.

4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 1999; da tale data non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 17-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alle minori entrate, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998-1999-2000, si fa fronte con riduzione alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, voce Presidenza del Consiglio dei Ministri, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994; nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874), i cui importi sono modificati come segue:

1998: — 830.000 (milioni di lire);
1999: — 840.000 (milioni di lire);
2000: — 850.000 (milioni di lire).

33. 15 (ex 29. 5).

Contento, Foti, Butti, Berselli, Zacchera, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Bono, Valensise.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo di Alleanza Nazionale

33. 10 (ex 29. 6).

Carlo Pace, Bono.

Sopprimerlo.

Seguono compensazione del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

33. 12 (ex 29. 4).

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Sopprimerlo.

33. 1 (ex 29. 13).

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazione del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

33. 13 (ex 29. 3).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 1.

33. 2.

Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

33. 3.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 2.

***33. 4.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***33. 5.**

Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2 sopprimere le parole: o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

33. 11 (ex 0. 29. 11. 1).

Tassone, Teresio Delfino, Marinacci, Volontè.

Sopprimere il comma 3.

***33. 6.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***33. 7.**

Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

****33. 8.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

****33. 9.**

Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'INAIL è esonerato dal versamento delle somme dovute per legge al Servizio sanitario nazionale in conseguenza delle spese sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro o malattie professionali.

33. 14 (ex 0. 29. 11. 2).

Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Marinacci.

Al comma 4, sostituire le parole: articolo 17-bis, *con le seguenti:* articolo 11-bis.

33. 20.

Governo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finan-

ziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve

adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle

tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 6)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 28.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SANITÀ

ART. 28.

(Interventi di razionalizzazione della spesa).

1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa rendicontati dalle singole aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello regionale, un risparmio non inferiore all'1,5 per cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998. Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio assegnati gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale e regionali nonché gli *standard* qualitativi in atto nelle singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi, la regione stabilisce modalità e limiti entro i quali i direttori generali delle aziende

unità sanitarie locali delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei distretti, nonché dei dipartimenti extraospedalieri complessi se individuati dall'azienda unità sanitaria locale quali centri di costo e di responsabilità, nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e servizi per i quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del diritto civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione. Il direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei risultati delle attività di cui al presente comma, anche avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti di spesa previsti dal presente comma per le aziende del Servizio sanitario nazionale a bassa densità demografica e situate nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.

2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, delle regioni, nonché delle relative aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle attività di programmazione e di controllo, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si applica una riduzione della quota spettante che non può complessivamente superare il 3 per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni individuano le modalità per l'attribuzione delle diverse responsabilità ai direttori generali, ai dirigenti e al restante personale, per l'adempimento degli obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del presente comma, eventualmente valutando l'opportunità di

tenerne conto ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico dei direttori generali, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, in base al principio di responsabilità, individuano obiettivi di qualità e di risparmio ai fini degli istituti contrattuali variabili.

3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle aziende unità sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri di costo e responsabilità, per le attività di prevenzione sulla base delle competenze istituzionali previste dalle normative o nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello regionale e aziendale.

4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanità verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.

5. Le disponibilità del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilità

derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali. La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce di dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » all'interno del piano sanitario nazionale.

6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dimessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, diverse dalla degenza o ospitalità di pazienti psichiatrici dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione »; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario ».

7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medi-

cina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

10. All'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ». L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Profilassi del personale*). —
1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ».

11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle

aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

12. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato al riordino della medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

13. Il decreto di cui al comma 12 è emanato in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire personale e strutture sanitarie dall'Amministrazione penitenziaria alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, prevedendo per il personale in convenzione il passaggio a domanda entro sei mesi dall'adozione del decreto legislativo;

b) prevedere per il personale addetto alle funzioni di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari specifici percorsi formativi;

c) ridurre contemporaneamente, e in maniera proporzionale, i rispettivi ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

d) attribuire al Fondo sanitario nazionale gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in rapporto alla popolazione penitenziaria presente nelle regioni;

e) attuare un riordino e una razionalizzazione delle disposizioni normative inerenti la medicina penitenziaria.

14. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; con-

seguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

15. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ». L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreché rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.

16. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.

17. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Mini-

stero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

18. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1997

ART. 28.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1,5 per cento, con le parole: non inferiore al 2,25 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A allegata all'A.C. n. 4355-A, apportare all'accantonamento relativo al Ministero della sanità la seguente variazione:

Ministero della sanità:

1998: + 150;

1999: + 150;

2000: + 150.

28. 400 (Nuova formulazione).

Governo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo: tutela della salute mentale.

28. 68. (ex 24. 228)

Carlesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sopprimere il comma 12.

***28. 153.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

***28. 154.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 12, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad emanare con le seguenti: Il Parlamento deve emanare.

28. 155.

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

28. 156.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

28. 157.

Malavenda.

Al comma 13, lettera a), dopo le parole: dall'adozione del provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: rafforzando in maniera significativa la presenza giornaliera

del personale medico e paramedico nelle strutture interne dell'amministrazione penitenziaria.

28. 158.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

28. 159.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

28. 160.

Malavenda.

Al comma 13, sostituire le parole: ridurre contemporaneamente con le seguenti: aumentare contemporaneamente.

28. 161.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

28. 162.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

28. 163.

Malavenda.

Al comma 13, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) istituire una Commissione di controllo sulla medicina penitenziaria a cui partecipino rappresentati dei detenuti.

28. 194.

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 7)**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****ART. 34.**

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 31, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 20 e 21 del presente articolo e dal comma 5 dell'articolo 33. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 13.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 7 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività ispettiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

7. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimen-

tale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

8. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchè quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonchè altri funzionari già addebiati agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

10. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

11. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 ».

12. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite con-

corsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.

13. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 7 e 10.

14. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

15. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

16. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione

lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

17. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

18. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 16, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

19. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

20. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « 31 dicembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: « 31 dicembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

21. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

22. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

23. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 22, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

24. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

25. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di finanza, dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o di propria iniziativa. La Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

26. Per i fini di cui al comma 25 non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni rivolte dal Dipartimento della funzione pubblica o dagli altri organi di controllo, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a qualsiasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonchè delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

27. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimere il comma 1.

* 34. 2. (30. 181)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* 34. 3. (30. 49)

Fontan.

Al comma 2, aumentare le riduzioni del personale negli anni 1998, 1999 e 2000 fino a copertura del maggiore onere.

Conseguentemente all'articolo 52, sopprimere i commi da 1 a 39.

34. 6. (30. 176)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 1, riga 8, dopo le parole: di personale aggiungere le seguenti: comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

34. 110.

La Commissione.

Al comma 2, aumentare le riduzioni del personale negli anni 1998 e 1999 fino a copertura del maggiore onere; nell'anno 2000 si provvede ad aumentare il personale fino a copertura della maggiore entrata derivante dall'abolizione del comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 52 sopprimere il comma 9.

34. 7. (30. 175)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: basi statistiche omogenee aggiungere le seguenti: che garantiscano una distribuzione territoriale del personale tra le diverse regioni tale da soddisfare il medesimo parametro dipendenti/popolazione.

34. 5. (30. 24)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 settembre 1997.

34. 8. (30. 26)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore del 3 per cento con le seguenti: inferiore del 2 per cento.

34. 9. (30. 138)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 2 per cento.

Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai presidenti di commissione viene corrisposto un compenso forfettario di lire 200.000 fino a cento candidati e di lire 300.000 oltre i cento candidati.

34. 10. (30. 174)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali decreti, oltre l'obiettivo complessivo di riduzione del personale, dovranno garantire una distribuzione territoriale del personale tra le diverse regioni tale da soddisfare il medesimo parametro dipendenti/popolazione.

34. 11. (30. 25)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della programmazione economica *aggiungere le seguenti:* e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica.

34. 12. (30. 119)

Aleffi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso *aggiungere le seguenti:* l'assunzione di disabili.

34. 14. (30. 4)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica.

Seguono compensazioni del gruppo AN

34. 16. (ex 30. 68 e 30. 72)

Ascierto, Gasparri, Valensise, Bono, Armani, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti

a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica.

34. 98. (30. 122.)

Aleffi, Lavagnini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: delle procedure concorsuali *sino a:* nonché.

34. 15. (30. 27)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei concorsi ed assunzioni in relazione all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 per i quali resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 49 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, A.C. 4355, articolo 2, comma 3, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995, modificare gli importi come segue:

u.p.b. 4.2.1.1. capp. 7504, 7527

1998: — 2.000;

1999: — 2.000.

34. 18. (30. 16)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, dopo le parole "le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione," sono aggiunte le seguenti: "per un'area calcolata su base annua superiore al 30 per cento dell'intero stampato".

34. 20. (30. 6)

Stajano, Testa.

Sopprimere il comma 4.

***34. 21.** (30. 184)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

***34. 22.** (30. 44)

Fontan.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dalla programmazione di cui ai commi da 1 a 3 si detraggono 3.800 assunzioni.

Conseguentemente, la minore spesa di 130 miliardi è utilizzata per aumentare le pensioni sociali.

34. 23. (30. 136)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole: all'assunzione, con le seguenti: alle qualificazioni tramite corsi di formazione professionale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5 e ai commi 12, 13, 14 sostituire la parola: assunzione con la seguente: qualificazione.

34. 24. (30. 140)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 4, sostituire le parole: 3.800 unità, con le seguenti: 3.000 unità.

Conseguentemente sopprimere i commi 12 e 13.

34. 25. (30. 142)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 4, sostituire la cifra: 3800 con la seguente: 4000.

Conseguentemente al comma 6, aggiungere le seguenti parole: e di 200 unità di personale destinate all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

34. 26. (30. 92)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

Sopprimere il comma 5.

34. 27. (30. 185)

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la cifra: 2.400 con la seguente: 2.320.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-ter. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente ed in particolare per il potenziamento dell'attività di controllo si provvede, con le procedure previste dai commi 1 e 2, ad assumere 80 unità nel contingente del nucleo operativo ecologico. Il personale in servizio presso il nucleo operativo ecologico, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge 8 luglio n. 349, è collocato extraorganico in sovrannumero ai ruoli dell'arma dei carabinieri e assegnato al Ministero dell'ambiente.

34. 29. (30. 121)

Aleffi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: da destinare specificamente alle verifiche e ai controlli relativi alla corretta

applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

34. 30. (30. 28)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 6.

***34. 31.** (30. 186)

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

***34. 32** (30. 43)

Fontan.

Al comma 6, dopo le parole: e di 300 unità di personale destinate all'attività ispettiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale aggiungere in fine le seguenti: il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

34. 120-bis.

Governo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: da destinare specificamente alle verifiche e ai controlli relativi alla corretta applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

34. 33. (30. 29)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: da destinare specificamente alle verifiche e ai controlli nelle regioni contraddistinte dai maggiori tassi di evasione contributiva previdenziale.

34. 34. (30. 30)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

34. 111.

Governo.

Sopprimere il comma 7.

34. 36. (30. 187)

Malavenda.

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

34. 99. (30. 188.)

Malavenda.

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

34. 100. (30. 189.)

Malavenda.

Al comma 7, lettera b), primo periodo, dopo le parole: è determinato sulla base aggiungere le seguenti: della percentuale di fenomeni stimati di evasione fiscale e di lavoro irregolare rispetto al complesso delle attività e, in via subordinata, sulla base

34. 37. (30. 115)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

34. 101. (30. 150.)

Malavenda.

Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.

34. 38. (30. 124)

Frattini.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

34. 102. (30. 191.)

Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

***34. 40.** (30. 137)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

***34. 41.** (30. 192)

Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) il personale assunto dovrà prestare l'attività nella circoscrizione territoriale per un periodo non inferiore a 10 anni.

34. 42. (30. 116)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il personale di cui al precedente comma, ancora in servizio presso il medesimo ente locale alla data del 31 dicem-

bre 1997, restano confermati in servizio sino alla data di espletamento dei concorsi riservati.

34. 43. (30. 80)

Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 8.

34. 44. (30. 193)

Malavenda.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23.12.1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 31 dicembre 1991 hanno validità fino al 31 dicembre 1998".

34. 46. (30. 151)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Sopprimere il comma 9.

34. 45. (30. 194)

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

34. 47. (30. 195)

Malavenda.

Al comma 10, sostituire le parole: inferiori alla settimana con le seguenti: superiori alla settimana.

34. 48. (30. 123)

Frattini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il

personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1991, hanno validità fino al 31 dicembre 1998”.

34. 49. (30. 105)

D'Amico, Testa.

Sostituire il comma con 11 con il seguente:

11. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23.12.1996 n. 662 è sostituito dal seguente: “47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 31.12.1991 hanno validità fino al 31.12.1998”.

34. 50. (30. 2)

Li Calzi, Testa.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le graduatorie per concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

34. 112.

La Commissione.

Sopprimere il comma 12.

34. 51. (30. 197)

Malavenda.

Al comma 12 primo periodo, dopo le parole: unità di personale, aggiungere le seguenti: con contratto a tempo determinato per due anni.

34. 53. (30. 143)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.

34. 55. (30. 125)

Frattini.

All'articolo 34, comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:

Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondenti professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1998, n. 160.

34. 200.

La Commissione.

Sopprimere il comma 13.

***34. 56.** (30. 199)

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

***34. 57.** (30. 31)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 13.

***34. 58.** (30. 126)

Frattini.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Gli ex combattenti ed i profughi possono a domanda essere tratti in servizio presso le amministrazioni pubbli-

che da cui dipendono fino al compimento del settantesimo anno di età.

Seguono compensazioni del gruppo AN

34. 59. (30. 77 e 30. 30.54)

Fiori, Bono, Valensise.

Al comma 14, sostituire le parole: 1° gennaio 1994 con le seguenti: 1° gennaio 1992.

34. 60. (30. 62)

Rivolta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono altresì subordinate alla definizione delle procedure per il decentramento di funzioni amministrative statali agli enti territoriali, previste dalla legge n. 59 del 1997, ed alla conseguente ridefinizione delle piante e dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato.

34. 61. (30. 127)

Frattini.

Al comma 16, sostituire, ove ricorrano, le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 50 per cento con le seguenti: settanta, per cento.

34. 63. (30. 32)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno e che espletano altra attività di lavoro autonomo o subordinato, hanno diritto ad una articolazione dell'orario di

lavoro in maniera fissa, ovvero in giornate ed orari stabiliti dal dipendente e non variabili durante l'arco dell'anno.

L'amministrazione entro quindici giorni dall'apposita domanda del dipendente ha l'obbligo di accettare l'articolazione dell'orario richiesta dal dipendente, sempre che ciò ricada nel normale orario di funzionamento dell'ufficio di appartenenza del lavoratore.

È fatto divieto assoluto all'amministrazione di comariare il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ad espletare qualsiasi tipo di lavoro straordinario o comunque eccedente l'orario di lavoro concordato.

I turni, che secondo l'articolazione dell'orario di lavoro, ricadono nelle giornate festive infrasettimanali, si considerano festività a tutti gli effetti.

34. 64. (30. 78)

Armani, Bono Valensise.

Sopprimere il comma 17.

34. 65. (30. 202)

Malavenda.

Al comma 17, sopprimere le parole: le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali.

34. 66. (30. 48)

Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 17, sopprimere le parole: Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

34. 67. (30. 33)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 17 aggiungere in fine le parole: qualora il rispettivo rapporto dipendenti/popolazione risulti superiore alla media nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

34. 68. (30. 34)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 19.

34. 70. (30. 204)

Malavenda.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59 la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

34. 71. (30. 177)

Governo.

Sopprimere il comma 20.

***34. 72.** (30. 205)

Malavenda.

Sopprimere il comma 20.

***34. 73.** (30. 112 e 30. 46)

Ballaman, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Gnaga.

Sopprimere il comma 20.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

34. 74. (30. 47 ,30. 112 e 30. 46)

Ballaman, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Gnaga.

Sopprimere il comma 21.

***34. 75.** (30. 206)

Malavenda.

Sopprimere il comma 21.

***34. 76.** (30. 42)

Fontan.

Al comma 21, sopprimere le parole: Corpo della guardia di finanza.

34. 77. (30. 107)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Al comma 21, sostituire le parole: Corpo della Guardia di finanza *con le seguenti:* Corpo dei vigili del fuoco.

34. 78. (30. 108)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Al comma 21, dopo le parole: guardia di finanza *aggiungere le seguenti:* Corpo dei vigili del fuoco.

34. 79. (30. 110)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Al comma 21 aggiungere in fine le parole: Incrementare le quote delle rafferme biennali e quadriennali degli ausiliari della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.

Seguono compensazioni del gruppo AN

34. 81. (30. 84)

Ascierto, Gasparri, Valensise, Alboni, Bono, Armani.

Al comma 22, primo periodo, dopo le parole: da tempo pieno a tempo parziale" aggiungere le seguenti: e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane,

34. 82. (30. 94)

Teresio Delfino, Marinacci, Volonté, Tassone.

Al comma 22, primo periodo, dopo le parole: la contrattazione collettiva può prevedere, *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dei comuni fino a 3.000 abitanti e delle comunità montane.

34. 83. (30. 55)

Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 22, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In mancanza, il decreto è adottato nei successivi trenta giorni dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, dal Ministro per la funzione pubblica.

34. 84. (30. 129)

Frattini.

Sopprimere il comma 24.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

34. 85. (30. 41)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 24.

34. 86. (30. 150)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Sopprimere i commi 25 e 26.

34. 88. (30. 45)

Fontan, Stucchi, Luciano Dussin, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

25. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Guardia di Finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non è opponibile il segreto d'ufficio.

34. 120

Governo.

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

25. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite anche di propria iniziativa dalla Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri, svolti i primi accertamenti, trasmettono gli atti di competenza ai Comandi della Guardia di finanza per i successivi adempimenti di natura tributaria.

26. Nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al comma 12, non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni a qualsiasi organo del-

l'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonché delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

34. 89. (30. 85)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole da: su richiesta fino alla fine del comma con le seguenti: su richiesta specifica del Ministro per la funzione pubblica.

34. 90. (30. 130)

Frattini.

Al comma 25, primo periodo, sopprimere le parole: o di propria iniziativa.

34. 91. (30. 37)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 27.

***34. 94.** (30. 213)

Malavenda.

Sopprimere il comma 27.

***34. 95.** (30. 23)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 27.

***34. 96.** (30. 162)

Widmann, Lombardi, Cangemi, Bastianoni, Cordoni, Gardiol.

Il comma 27 è soppresso.

34. 113.

La Commissione.

Al comma 27, sopprimere le parole da: e le forme dell'eventuale mobilità sino alla fine del comma.

34. 95-bis. (30. 22)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(*Monopoli tabacchi*).

1. A decorrere al 1° gennaio 1998 i Monopoli tabacchi sono trasformati in s.p.a. secondo le procedure del DL 333/92.

2. La partecipazione azionaria è trasferita al Ministero del Tesoro che ne dispone la privatizzazione entro 12 mesi.

3. A decorrere dalla data di trasformazione in s.p.a. al personale si applicano le stesse norme dell'articolo 30 sull'Ente Poste.

34. 01. (30. 0. 4)

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Micciché, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro

consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10

dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « so-

cietà di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire

100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

(A.C. 4354, sezione 8)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Personale della scuola).

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chia-

mati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate e di montagna. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di *handicap* particolarmente gravi. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. È consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con riguardo a particolari discipline e insegnamenti per l'attuazione di sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale

di istruzione secondaria superiore, le istituzioni scolastiche, anche mediante la costituzione di consorzi tra loro e con altri soggetti del territorio, possono avviare iniziative finalizzate alla realizzazione di corsi di istruzione tecnica superiore, utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili di-

dattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 11 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le

predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di

supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISSEGNO DI LEGGE

ART. 35.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

35. 1 (ex 31. 162.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 2 (ex 31. 163.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

35. 3 (ex 31. 49.)

Bono, Armani, Valensise.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, ogni Consiglio provinciale può disporre di non applicare sul territorio provinciale il disposto di cui all'articolo 121, commi 2, lettera *b*) e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Le dotazioni organiche provinciali sono conseguentemente ridotte del 5 per cento - che costituisce economia di bilancio per lo Stato-. L'esuberanza di personale docente che si rende disponibile con tale misura è utilizzata per la riapertura di plessi e classi soppresse in dipendenza dei provvedimenti di razionalizzazione scolastica.

Si provvede alla riapertura solo su richiesta dell'ente locale interessato.

35. 4 (ex 31. 26.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 6 (ex 31. 161.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore del 3 per cento con le

seguenti: pari in percentuale al calo demografico.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

35. 9 (ex 31. 217.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 3 per cento con le seguenti: dello 0,5 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

35. 10 (ex 31. 40.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del 3 per cento con le seguenti: del 2,5 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.

35. 11 (ex 31. 160.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 13 (ex 31. 159.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e dovrà essere calcolato su base regionale, dando priorità

ai docenti residenti nella regione interessata.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 14 (ex 31. 214.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e dovrà essere calcolato sulla base di una programmazione regionale.

35. 15 (ex 31. 215.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 16 (ex 31. 157.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 17 (ex 31. 216.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: I dipendenti considerati ai fini della programmazione sono gli insegnanti di ruolo residenti nella regione in-

teressata; sono esclusi i soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 18 (ex 31. 213.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: annuali.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 19 (ex 31. 158.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: temporanei.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 20 (ex 31. 156.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 21 (ex 31. 150.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: resasi.

35. 22 (ex 31. 151.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 23 (ex 31. 153.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Ministro per la funzione pubblica, aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro 40 giorni dall'avvenuta trasmissione.

35. 24 (ex 31. 85.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Ministro per la funzione pubblica, aggiungere le seguenti: ,previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione.

35. 25 (ex 31. 211.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, quinto periodo, sopprimere la parola: numerica.

35. 26 (ex 31. 152.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: del personale, aggiungere le seguenti: di ruolo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 27 (ex 31. 212.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il sesto periodo.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 28 (ex 31. 210.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere il sesto periodo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 29 (ex 31. 147.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sostituire il sesto periodo con il seguente: Entro il mese di marzo di ogni anno, i singoli provveditorati trasmettono al ministero il piano provinciale degli organici funzionali di istituto, della formazione, delle cattedre e delle classi, adottato sulla base delle esigenze segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, previo parere dell'ente locale competente, nel rispetto dell'obiettivo della riduzione del numero massimo di alunni per classe e delle finalità predette.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 30 (ex 31. 209.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione, *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione..

35. 31 (ex 31. 84.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione *aggiungere le seguenti:* , sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro 30 giorni dall'avvenuta trasmissione.

35. 32 (ex 31. 208.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: sono individuati *aggiungere le seguenti:* sulla base delle esigenze e caratteristiche provinciali trasmesse dai singoli provveditorati.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 33 (ex 31. 207.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: i criteri e.

35. 34 (ex 31. 154.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: e le modalità.

35. 35 (ex 31. 155.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: mediante *fino a:* classi, *sul con le seguenti:* ivi compreso il.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

35. 36 (ex 31. 46.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: e delle classi.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 38 (ex 31. 149.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: delle classi, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto delle esigenze degli enti locali.

35. 40 (ex 31. 205.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo le parole: assicurando comunque *aggiungere le seguenti:* la consultazione delle amministrazioni locali interessate con riferimento ai riflessi organizzativi ed economici di eventuali soppressioni, nonché.

35. 41 (ex 31. 23.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: assicurando comunque, aggiungere le seguenti: le compatibilità economiche e finanziarie delle amministrazioni locali interessate con particolare riferimento alle spese di trasporto nonché,.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 42. (ex 31. 24.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pogliarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere la parola: tendenziale.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 43. (ex 31. 204.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole: svantaggiate e.

35. 44. (ex 31. 202 e 31.28.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: con priorità per le zone svantaggiate e di montagna. con le seguenti: e del ripristino delle scuole di montagne sopresse a seguito della razionalizzazione.

35. 46. (ex 31. 146.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: con priorità per le zone svantag-

giate e di montagna. con le seguenti: e del ripristino delle scuole sopresse in zone montane disagiate.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 47. (ex 31. 145.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: per le zone svantaggiate e di montagna, con le seguenti: per le zone svantaggiate per le piccole isole, per le zone di montagna, nonché per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile.

35. 49. (ex 31. 86.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: di montagna, aggiungere le seguenti: e di confine.

35. 50. (ex 31. 201.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: I Provveditorati, nell'emanare i piani provinciali di formazione delle classi, dovranno tenere in massimo conto il parere degli enti locali interessati.

35. 51. (ex 31. 206.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sesto periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non potranno comunque essere costituite classi formate da più di 25 alunni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 52. (ex 31. 203.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, sopprimere i periodi settimo, ottavo e nono.

35. 54. (ex 31. 32.)

Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Al comma 1, sopprimere il settimo periodo.

35. 53. (ex 31. 148.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: handicap particolarmente gravi aggiungere le seguenti: fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma.

35. 1900 (ex 31. 1900.)

Governo.

Al comma 1 settimo periodo dopo le parole: handicap particolarmente gravi inserire le seguenti: fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma.

* **35. 202.**

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere l'ottavo periodo.

35. 55. (ex 31. 88.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

Al comma 1, ottavo periodo, sopprimere la parola: 72,.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 56. (ex 31. 199.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
SBARBATI 35.58.

Sostituire le parole: A seguito con le seguenti: Anche in vista.

0. 35. 58. 1.

La Commissione.

Al comma 1, nono periodo, premettere le seguenti parole: A seguito dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi 1-4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,.

35. 58. (ex 31. 89.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

Al comma 1, sopprimere il nono periodo.

35. 59. (ex 31. 47.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Al comma 1, nono periodo, dopo le parole: È consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: , al fine della realizzazione di una più completa autonomia e nell'ambito di progetti educativi e didattici di istituto,.

35. 61. (ex 31. 142.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al penultimo periodo sostituire le parole: con riguardo a particolari discipline e insegnamenti per l'attuazione di con le se-

guenti: con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari per.

35. 203.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, al nono periodo, sostituire le parole: con riguardo a *con le seguenti:* con esperti in.

35. 60. (ex 31. 224.)

Aprèa, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 1, nono periodo, sopprimere le parole: discipline e.

35. 62. (ex 31. 143.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, nono periodo, sopprimere le parole: e insegnamenti.

35. 63. (ex 31. 144.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, nono periodo, sostituire le parole da: per l'attuazione di sperimentazioni didattiche *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , purché integrativi e non sostitutivi rispetto ai piani curricolari e con esclusivo riferimento alla prevenzione del disagio sociale.

35. 65. (ex 31. 31.)

Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il

conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le Regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative anche con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle Regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

35. 201.

La Commissione.

Al comma 1, decimo periodo, sostituire le parole: altri soggetti del territorio *con le seguenti:* altre istituzioni pubbliche.

35. 69. (ex 31. 33.)

Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Al comma 1, decimo periodo, sopprimere le parole: e private.

35. 70. (ex 31. 34.)

Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Sopprimere il comma 2.

35. 71. (ex 31. 135.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

35. 72. (ex 31. 136.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Stefani, Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

35. 74. (ex 31. 137.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La residenza nella provincia interessata sarà considerata criterio di priorità aggiuntivo.

35. 75. (ex 31. 198.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Stefani, Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

***35. 76.** (ex 31. 138.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

***35. 77.** (ex 31. 1814.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***35. 79.** (ex 31. 222.)

Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

35. 78. (ex 31. 197.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli elementi handicappati al fine di garantire la continuità delle attività di sostegno, superando lo scarto tra organico di diritto e posti in deroga, è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il consolidamento della dotazione di posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. Saranno tuttavia garantite eventuali deroghe calcolate sulla base della stima annuale del bisogno effettivamente rilevato.

I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale: le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso alla quale potranno concorrere, per titoli, esclusivamente i docenti in possesso di diploma di specializzazione (ex decreto del Presidente della

Repubblica n. 970 del 1975) e successive modificazioni.

Conseguentemente, alla tabella A della legge finanziaria, Ministero del tesoro, variare i seguenti importi:

1998: — 10;

1999: — 20;

2000: — 20.

35. 80. (ex 31. 82.)

Sbarbati, Mazzocchin, Saonara, Riva, Servodio, Schmid, Testa, Lumia, Giacalone.

Al comma 3, premettere al primo periodo le seguenti parole: Entro un triennio.

35. 82. (ex 31. 221.)

Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente aumentare in proporzione il contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui all'articolo 33, della presente legge.

35. 83. (ex 31. 51.)

Bono, Valensise, Armani.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 84. (ex 31. 195.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: La dotazione organica di insegnanti di sostegno, al fine di garantire la continuità delle attività di sostegno, su-

perando lo scatto tra organico di diritto e posti in deroga, è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il consolidamento della dotazione di posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. Saranno tuttavia garantite eventuali deroghe calcolate sulla base della stima annuale del bisogno effettivamente rilevato.

Conseguentemente al comma 26 dell'articolo 14 sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 130.000 e la parola: 200.000 con l'altra: 220.000.

35. 86. (ex 31. 62.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: alunni handicappati aggiungere le seguenti: , nonché per interventi atti alla prevenzione della tossicodipendenza e della dispersione scolastica.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 85. (ex 31. 139.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nella misura fino a: provincia con le seguenti: secondo le esigenze.

35. 89. (ex 31. 194.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sostituire le parole da: 150 fino a: anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: 80 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia.

Conseguentemente:

il comma 194 dell' articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

35. 90. (ex 31. 35.)

Carazzi, Moroni, De Murtas,
Lenti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 100.

Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 35 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

35. 91. (ex 31. 50.)

Valensise, Armani, Bono.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 100.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 92. (ex 31. 196.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 120.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 93. (ex 31. 140.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 sostituire la cifra: 150 con la seguente: 138.

35. 204.

La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 180.

35. 98. (ex 31. 141.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero,
Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 130.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.

35. 94. (ex 31. 81.)

Teresio Delfino, Volontè, Pannetta, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 130.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 95. (ex 31. 128.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 170.

35. 99. (ex 31. 129.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 135.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU.

35. 96. (ex 31. 80.)

Teresio Delfino, Volontè, Panetta, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 140.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 97. (ex 31. 131.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 150 con la seguente: 160.

35. 100. (ex 31. 130.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: graduale.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 101. (ex 31. 22.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: in misura non superiore all'80 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 102. (ex 31. 193.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 95 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 103. (ex 31. 132.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 65 per cento.

35. 106. (ex 31. 133.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 104. (ex 31. 134.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 70 per cento.

35. 107. (ex 31. 125.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 85 per cento.

Segue compensazione n. 6 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 105. (ex 31. 127.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 75 per cento.

35. 108. (ex 31. 126.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3 primo periodo dopo le parole: nell'anno scolastico 1997-1998 aggiungere le seguenti: fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1.

35. 205.

La Commissione.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il raggiungimento di tale obiettivo spetta ai dirigenti competenti.

35. 109. (ex 31. 219.)

Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: I criteri fino a: assicurando con le seguenti: È assicurata.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 110. (ex 31. 191.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tenendo conto della effettiva distribuzione dei diversi tipi di handicap.

35. 111. (ex 31. 78.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché per l'aggiornamento del personale.

35. 112. (ex 31. 190.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: di altre scuole con le seguenti: attraverso il Provveditorato competente, del Ministero della pubblica istruzione, che provvederà ad informare le scuole interessate su tutto il territorio nazionale.

35. 113. (ex 31. 122.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Le classi che accolgono alunni portatori di *handicap* sono costituite con un massimo di 18 alunni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 114. (ex 31. 192.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso in discipline speciali alla quale potranno concorrere esclusivamente i docenti in possesso del titolo di specializzazione - ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e successive modificazioni.

35. 116. (ex 31. 65.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania..

35. 117. (ex 31. 123.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Al fine fino a: al comma 1,.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 119. (ex 31. 189.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 4, dopo le parole: tenendo conto dei aggiungere le seguenti: diversi e più gravosi.

35. 120. (ex 31. 124.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.

35. 121. (ex 31. 36.)

Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 122. (ex 31. 115.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 123. (ex 31. 116.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: In coerenza fino a: attribuiti.

35. 124. (ex 31. 188.)

Bianchi Clerici, Rodighiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: previa riduzione fino a: economia nella spesa.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

35. 125. (ex 31. 67.)

Napoli, Malgieri, Butti, Bono, Valensise.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: approvata dal, fino a: del personale.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 126. (ex 31. 187.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

35. 127. (ex 31. 117.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 129. (ex 31. 186.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

35. 130. (ex 31. 226.)

Aprèa, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto, Vito.

Al comma 5, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: I carichi di lavoro devono comunque essere equivalenti a livello nazionale.

35. 131. (ex 31. 118.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le economie di spesa così conseguite rimangono nella integrale diretta disposizione della o delle istituzioni scolastiche interessate, destinate all'arricchimento dell'offerta formativa e alle iniziative connesse all'autonomia scolastica,

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

Segue compensazione n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 132. (ex 31. 184.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le economie di spesa così conseguite rimangono nella integrale diretta disposizione della o delle istituzioni scolastiche interessate.

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo del comma 7.

Segue compensazione n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 133. (ex 31. 185.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 6.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 134 (ex 31. 119.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 135 (ex 31. 120.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 136. (ex 31. 102.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le predette somme, ripartite sulla base della popolazione scolastica frequentante, sono interamente destinate al reimpiego nel sistema scolastico.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 137. (ex 31. 183.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le predette somme, ripar-

tite sulla base della popolazione scolastica frequentante, sono interamente destinate alla realizzazione dell'autonomia e alle esigenze di edilizia scolastica.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 140. (ex 31. 180.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le predette somme, ripartite sulla base della popolazione scolastica frequentante, sono interamente destinate alla realizzazione dell'autonomia scolastica.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 138. (ex 31. 182.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le predette somme, ripartite sulla base della popolazione scolastica frequentante, sono interamente destinate alle esigenze di edilizia scolastica.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 139. (ex 31. 181.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi rimangono nella totale disponibilità dell'istituzione scolastica interessata. *Consequentemente sopprimere al primo periodo del comma 7 le parole da:* con esclusione, *fino a:* supplenze brevi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 141. (ex 31. 179.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 6, aggiungere alla fine il seguente periodo:

La somma di 442 miliardi risparmiata nel 1998 e quella di lire 1,232 miliardi risparmiata nel 1999 sono destinate al finanziamento del rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola per il biennio 1998-1999, in concomitanza con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

35. 142. (ex 31. 232.)

Peretti, Baccini, Fabris, Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo:

La somma di 442 miliardi risparmiata nel 1998 e quella di lire 1,232 miliardi risparmiata nel 1999 sono destinate al finanziamento del rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola per il biennio 1998-1999, in concomitanza con l'attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

35. 143. (ex 31. 52.)

Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 7.

35. 144. (ex 31. 1818.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

35. 145. (ex 31. 103.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: d'anno aggiungere le seguenti: in lire 345 miliardi per il 1998.

Conseguentemente, sempre al primo periodo, sostituire le parole: dall'anno scolastico 1999-2000 con le seguenti: dall'anno scolastico 1998-1999.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 146. (ex 31. 177.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2000 con le seguenti: dall'anno 1999.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 147. (ex 31. 166.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: dall'anno scolastico 1999-2000 fino a: finalizzata.

Aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: e direttamente assegnati alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del criterio numerico della popolazione scolastica.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 148. (ex 31. 173.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo sopprimere le parole: nel limite del 50 per cento.

35. 149. (ex 31. 178.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 20 per cento.

35. 151. (ex 31. 104.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 30 per cento.

35. 152. (ex 31. 105.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 40 per cento.

35. 153. (ex 31. 106.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999, con le seguenti: quantificato in lire 555 miliardi a partire dall'anno 1999.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 154. (ex 31. 167.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: alla costituzione fino a: finalizzata.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e direttamente assegnati alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del criterio numerico della popolazione scolastica.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

35. 188. (ex 31. 174)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Ministro della pubblica istruzione, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

35. 155. (ex 31. 175.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, sostituire le parole da: da destinare all'incremento, fino alla fine del comma con le seguenti: da destinare all'incremento dei fondi di istituto finalizzato, all'attuazione della riforma dell'organizzazione del lavoro scolastico, degli orari di lavoro e del tempo scuola, della riqualificazione degli organici.

35. 157. (ex 31. 37.)

Carazzi, Moroni, De Murtas, Lenti.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al.

35. 158. (ex 31. 104. e 31. 176.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche, *con le seguenti:* consentire la realizzazione di progetti di arricchimento e miglioramento dell'offerta formativa ed educativa, nonché per attività ed iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

35. 159. (ex 31. 91.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: su base provinciale, *con le seguenti:* sulla base della popolazione scolastica frequentante, con priorità alle istituzioni scolastiche che avranno conseguito le maggiori economie previste dalla presente legge.

35. 160. (ex 31. 171.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: su base provinciale, *con le seguenti:* sulla base della popolazione scolastica frequentante.

35. 161. (ex 31. 172.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: su base provinciale, *con le seguenti:* alle rispettive province che hanno originato le economie.

35. 162. (ex 31. 93.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: su base provinciale, *aggiungere le seguenti:* fra le istituzioni che maggior-

mente hanno contribuito alle suddette economie o che, per ragioni di collocazione in aree montane o pedemontane con scarsa densità abitativa, pur non potendo realizzare economie significative, assumono una notevole valenza formativa nei confronti del territorio circostante e del suo tessuto economico e sociale.

35. 163. (ex 31. 94.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto, peraltro, della diversa opportunità che le varie istituzioni hanno di realizzarle in ragione del numero di alunni, dell'articolazione delle sedi, della loro vetustà e di ogni altra rilevante condizione.

35. 164. (ex 31. 77.)

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: almeno la metà di tali risorse dovranno essere utilizzate in modo esclusivo per l'attuazione di corsi di formazione e per consentire l'attività dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni ovvero per progetti e corsi che coinvolgano il personale della scuola e gli studenti sulla conoscenza, il rispetto e l'attuazione delle misure di protezione di salute e sicurezza sul lavoro contenute nel citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. I corsi suddetti sono validi per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.

35. 165. (* 31. 53.)

Bono, Valensise.

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con i seguente: Le economie derivanti dal-

l'applicazione del comma 5, sono interamente riassegnate alle singole istituzioni scolastiche, per la realizzazione dell'autonomia e l'arricchimento dell'offerta formativa.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 166. (ex 31. 165. e 31. 170)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 40 per cento.

35. 167. (ex 31. 95.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

35. 168. (ex 31. 96.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 8.

35. 169. (ex 31. 1819.)
Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 170. (ex 31. 97.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole da: al fine, fino alla fine del periodo.

35. 171. (ex 31. 164.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 9.

35. 173. (ex 31. 98.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 10.

***35. 175.** (* 31. 99.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

35. 177. (ex 31. 168.)
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado si svolgono secondo i criteri e principi generali previsti dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Essi debbono prevedere una frase di preselezione in modo che il numero dei partecipanti al concorso non siano superiori al doppio dei posti disponibili. Coloro che hanno superato la preselezione frequentano un periodo di tirocinio biennale di insegnamento con periodi di formazione e valutazione *in itinere* e finale per l'inseri-

mento nella graduatoria permanente di idoneità. Sono esonerati dal tirocinio i docenti con almeno tre anni di incarico a tempo determinato. I docenti inseriti nella graduatoria di idoneità hanno la precedenza nell'attribuzione di incarichi a tempo determinato da parte delle istituzioni scolastiche. La contrattazione collettiva nazionale stabilisce la retribuzione di ingresso del personale in tirocinio. Al personale docente che, dopo il concorso, sia assunto con incarico a tempo indeterminato si applica la disposizione dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo. I concorsi sono indetti dal dirigente competente ove ne ravvisi la necessità su base territoriale al fine di reclutare docenti esclusivamente per gli insegnamenti fondamentali fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e di ambiti disciplinari comprensivi di' insegnamenti impartiti in più scuole, anche di diverso ordine e grado, ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

35. 178. (ex 31. 228.)

Aprèa, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Romani, Rossetto.

Al comma 10, sopprimere le parole: per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e.

35. 172. (ex 31. 55.)

Armani, Bono, Valensise.

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: che presentano maggiore fabbisogno.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

35. 180. (ex 31. 169.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 10, sopprimere le parole: impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado.

35. 181. (ex 31. 100.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 10 aggiungere infine il seguente periodo:

Al fine di conseguire maggiori economie di spesa nel processo di riorganizzazione del sistema scolastico i posti vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dirigenziale ispettivo tecnico del Ministero della pubblica istruzione, sono conferiti agli idonei dei concorsi a posti di ispettore tecnico, già espletati alla predetta data di entrata in vigore.

35. 184. (ex 31. 83.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. È estesa all'anno scolastico 1998/99 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di Coordinatore Amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente ed ausiliario tecnico-amministrativo.

35. 185. (ex 31. 57.)

Bocchino, Landolfi, Cuscunà, Bono, Valensise, Napoli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 11, sostituire le parole: ai componenti delle commissioni di esami di licenza media, *con le seguenti:* ai commissari delle commissioni di esami di Stato di licenza media.

35. 186. (ex 31. 101.)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 12.

35. 187. (ex 31. 1822.)

Malavenda.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29

settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscriverne nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effet-

tuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole:

“con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire 100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

(A.C. 4354, sezione 9)**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 36.**

(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero).

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, semprechè non siano espressamente previsti da norme di legge. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministra-

zione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

4. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole: « anche se non esiste vacanza nel grado superiore » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: sempreché non siano espressamente previsti da norme di legge.

* **36. 1.** (ex 32. 32.)

Costa.

Al comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: sempreché non siano espressamente previste da norme di legge.

* **36. 10.**

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: 12,01 per cento, *con le seguenti:* 50 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

36. 3 (ex 32. 3.)

Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

36. 4 (ex 32. 4.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi, *aggiungere le seguenti:* con finalità di miglioramento della produttività e dell'efficienza del personale.

36. 5 (ex 32. 5.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3 bis. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine « direttivo » si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, la locuzione « impiegati della camera direttiva » si interpreta come riferita esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento, e delle qualifiche funzionali

dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dall'1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui all'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, è altresì corrisposto al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, co. 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di « assistente sociale coordinatore » e di « educatore coordinatore » applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 8 anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 34, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.

3-ter. L'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 3-bis, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formati in favore del personale rientrante nella disposizione di cui al comma 3-bis hanno comunque effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.

36. 11.

Governo.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

36. 6 (ex 32. 2. e 32. 28)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

36. 7 (ex 32. 12.e 32. 13.)

Ascierto, Gasparri, Bono, Valensise.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui ai precedente comma 4 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale

36. 8 (ex 32. 14.)

Valensise, Bono, Armani.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agri-

cole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine

stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente

(esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hano conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire

100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 10)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 37.

(Affari esteri).

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine « Amministrazione » deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.

3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire mi-

gliamenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo *status* di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base, l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: « Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto » deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Al comma 3, prima delle parole: possono subire inserire la parola non.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere le parole da: nei casi fino alla fine del comma.

37. 9. (ex 33. 14.)

Calzavara.

Al comma 3, sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del comma con le seguenti:. Con decreto del Presidente della Repubblica sono apportate variazioni qualora sia necessario, ai termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica, n.18, 1967, concernente le retribuzioni degli impianti a contratto necessario per il funzionamento degli uffici all'estero. Il decreto definisce, tenuto conto dei carichi di lavoro, la pianta organica necessaria per ogni ufficio italiano all'estero

37. 7 (ex 33. 13).

Calzavara, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 4.

37. 1. (ex 33. 25).

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***37. 2.** (ex 33. 26).

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***37. 3** (ex 33. 19).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 6, sostituire la parola: esteri con le seguenti: non statali.

37. 4. (ex 33. 7).

Rivolta.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La formazione dei diplomatici dei paesi stranieri potrà avvenire in via subordinata alla formazione delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri che nei programmi formativi hanno precedenza rispetto al personale non appartenente a tale Ministero.

37. 5. (ex 33. 6).

Rivolta.

(A.C. 4354, sezione 11)

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 38.

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incre-

mentare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Mi-

nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmio di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base « ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base « accordi ed organismi internazionali » (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

Al comma 1, dopo le parole: possono stipulare aggiungere le seguenti: attraverso una gara pubblica.

38. 6 (ex 34. 20.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi,
Guido Dussin, Fontanini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , senza fini di lucro,.

38. 5. (ex 34. 22.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi,
Guido Dussin, Fontanini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per "senza fini di lucro" si intende che le prestazioni e/o i servizi offerti dal soggetto privato o dall'associazione sono svolte od offerte alla pubblica amministrazione senza retribuzione o donazione alcuna.

38. 7 (ex 34. 21.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi,
Guido Dussin, Fontanini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: agli stanziamenti disposti con le seguenti: alla spesa storica consolidata ovvero, trattandosi di attività innovative, alla prevedibile spesa in economia stimata su basi oggettive, ovvero a riferimenti di mercato.

38. 10. (ex 34. 8.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani,
Michielon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: agli stanziamenti disposti con le seguenti: alla spesa storica consolidata ov-

vero, trattandosi di attività innovative, alla prevedibile spesa in economia stimata su basi oggettive.

38. 9. (ex 34. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

38. 8. (ex 34. 19.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Guido Dussin, Fontanini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un nucleo di valutazione incaricato di valutare la qualità del servizio reso al fine di valutare *ex post* il rapporto costi-benefici dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione di cui al comma 1. A garanzia del corretto adempimento degli incarichi, gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere espressamente delle clausole penali.

38. 12 (ex 34. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota dei risparmi destinata alla retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili si calcola unicamente quando l'attività intrapresa trova riscontri oggettivi di qualità e costi negli anni precedenti.

38. 11 (ex 34. 7.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono stipulare *aggiungere le seguenti:* attraverso una gara pubblica.

38. 14. (ex 34. 18.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli enti locali possono stipulare convenzioni con altri enti locali per fornire a titolo oneroso consulenze o servizi su attività nelle quali è possibile conseguire economie di scala.

38. 15 (ex 34. 5.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole articolo 17, comma 2 con le eguenti: articolo 17, comma 1.

***38. 51**

Governo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: articolo 17 comma 2 *con le seguenti:* articolo 17 comma 1.

***38. 1.** (ex 34. 25).

Frattini, Calderisi.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

38. 16 (ex 34. 4.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole articolo 17, comma 2 con le seguenti: articolo 17, comma 1.

38. 50.

Governo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Segue compensazione n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

38. 17 (ex 34. 3.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani.

Sopprimere il comma 6.

38. 3. (ex 34. 39.)

Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del « comparto Ministeri » ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 2 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

38. 60.

Governo.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 12)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(Dimissione di attività pubbliche).

1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,

sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dimissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite.

2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dimissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.

3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dimissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dimissione, dall'amministrazione che ha operato la dimissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.

4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo CCD.

39. 1. (ex 35. 20.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, voce Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:

1998: — 10 miliardi;

1999: — 30 miliardi;

2000: — 60 miliardi.

39. 15 (ex 35. 12.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

Sopprimerlo.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-CDU

39. 14 (ex 35. 11.)

Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

39. 2. (ex 35. 4.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non inferiore a cinque anni.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

39. 3. (ex 35. 2.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Sopprimere il comma 2.

39. 4. (ex 35. 25.)

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del personale adibito alle funzioni dismesse.

39. 5. (ex 35. 6.)

Moroni.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

39. 6. (ex 35. 16.)

Frattini.

Sopprimere il comma 3.

39. 8. (ex 35. 26.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

39. 9. (ex 35. 3.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'avvenuta dismissione con: entro il 31 dicembre 1997 e subordinatamente alle effettive esigenze.

39. 10. (ex 35. 1.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani, Michielon.

Al termine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'ANAS.

Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziative dal Ministro delle finanze, con le procedure previste per le

dismissioni dei beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.

39. 20.

La Commissione.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Norme in materia di privatizzazioni).

1. Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta "azione d'oro" in conformità agli standard internazionali europei.

39. 05. (ex 35. 05.)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Del-fino.

Compensazione n. 1 del Gruppo CCD.

Consequentemente gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Consequentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare

l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)*, aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 13)**ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 40.

(Difesa).

1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995.

3. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa

in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

4. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« Art. 179. — 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 40.

*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del gruppo
Lega Nord per l'indipendenza della Padania.****40. 1. (ex 36. 7.)**

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

*Sopprimere il comma 1.***Seguono compensazioni del gruppo
della Lega Nord per l'indipendenza della
Padania.****40. 2. (ex 36. 6.)**

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 3. (ex 36. 8.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 4. (ex 36. 5.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 5. (ex 36. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 6. (ex 36. 4.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

40. 7. (ex 36. 3.)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni,
Gnaga.

Sopprimere il comma 4.

40. 10. (ex 36. 45.)

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo del richiamato articolo 179, dopo le parole: Per ogni ente a cui provvede aggiungere le seguenti: con esclusione delle unità navali.

* **40. 11.**

La Commissione.

Al comma 4, capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: Per ogni ente a cui provvede, aggiungere le seguenti: con esclusione delle unità navali.

* **40. 9.** (ex 36. 1.)

Lavagnini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: « Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 Km. dalla località di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza ».

40. 12.

La Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il primo periodo del comma 101 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1996, n. 662, si interpreta nel senso che la cessione a titolo gratuito ivi prevista e autorizzata anche in favore degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.

40. 13. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

In attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego.

2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando.

3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo,

disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero dei beni Culturali e Ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento» sono posti a carico delle rispettive amministrazioni locali nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero dei beni culturali vi fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico del Ministero della Difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

40. 01. (ex 36. 03 nuova formulazione).

Giancarlo Giorgetti.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,

e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le

parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 14)**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO III****FINANZA DECENTRATA****ART. 41.***(Disposizioni generali).*

1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei

limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.

3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.

4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con prov-

vedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione dell'anno precedente.

6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni e università statali a partire dal 1° luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole: « non si tiene conto », sono inserite le seguenti: « della rateazione degli importi e ».

8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale

comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonché di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento con le seguenti: nella misura del 15 per cento.

41. 1 (ex 37. 56).

Marzano, Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 2 (ex 37. 20).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 3 (ex 37. 7).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

41. 4 (ex 37. 41).

Delfino Teresio, Volontè, Marinacci, Panetta.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali.

41. 5 (ex 37. 22).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 2, sopprimere le parole: con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali.

Conseguentemente per gli altri enti (diversi da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1966, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1977, n. 30, ad eccezione dei comuni con meno di 60.000 abitanti, delle province con meno di 400.000 abitanti e delle comunità montane, le percentuali ivi previste del 20 per cento sono ridotte fino a compensazione dell'effetto di cassa dell'emendamento.

41. 6 (ex 37. 44).

Teresio Delfino, Marinacci, Volontè, Tassone, Carrara Carmelo, Sanza, Panetta, Grillo.

Al comma 2, sostituire le parole: con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali, con

le seguenti: e dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

41. 7-bis (ex 37. 23).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il limite del 20 per cento di cui al comma secondo dell'articolo 9 della legge 28 febbraio 1997, n. 30 è elevato al 50 per cento, qualora le disponibilità rilevate al 1° gennaio dell'anno risultino pari o inferiori a lire 200 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 7 (ex 37. 9).

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Pagliarini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli anni 1998-2000 l'Ente poste italiane non può effettuare prelevamenti dai propri conti aperti presso la Tesoreria dello stato per somme superiori a lire 5.500 miliardi annui.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 46.

***41. 9** (ex *37. 74).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

****41. 10** (ex * 37. 61).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 4.

****41. 11** (ex * 37. 82).

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: al comma 3 con le seguenti: ai commi 1, 2 e 3.

41. 12 (ex 37. 18).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Possono essere altresì concesse deroghe ai vincoli di cui ai commi 1 e 2. Le deroghe sono concesse quando il livello di giacenze o di trasferimenti su cui calcolare i limiti per le richieste non superi i 100 milioni di lire ovvero, tenuto conto del livello di attività dell'ente comporti la necessità del ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

41. 13 (ex 34. 17).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 5.

41. 14 (ex 37. 83).

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

41. 15 (ex 37. 84).

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

41. 16 (ex 37. 85).

Malavenda.

Al comma 7, dopo le parole: 1° luglio 1998 aggiungere le seguenti: definite mediante sorteggio.

41. 17 (ex 37. 8).

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 8.

***41. 18** (ex * 37. 60).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Sopprimere il comma 8.

***41 19** (ex * 37. 86).

Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti di tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 1998.

Segue compensazione n. 19 del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 20 (ex 37. 24. ed ex 37. 25)

Giancarlo Giorgetti, Pagliarini,
Roscia, Bagliani, Apolloni,
Michielon.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 22 (ex* 37. 11).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 3.000 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 23 (ex 37. 77).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 1.000 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 24 (ex 37. 16).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, sostituire le parole: 1.000 abitanti con le seguenti: 800 abitanti.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

41. 25 (ex 37. 15).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° luglio 1998 con le seguenti: dal 1° gennaio 1998.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

41. 26 (ex 37. 40).

Teresio Delfino, Volontè, Pa-
netta, Marinacci.

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

41. 27 (ex 37. 10).

Giancarlo Giorgetti, Roscia,
Apolloni, Bagliani.

Al comma 9, sostituire le parole: può autorizzare, con la seguente: autorizza.

41. 28 (ex 37. 13).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pa-
gliarini, Bagliani, Apolloni,
Michielon.

Al comma 9, aggiungere in fine, le seguenti parole: con esclusione dei titoli di risparmio postale.

41. 29 (ex 37. 62).

Danese, Cicu, Marras, Micciché,
Pagliuca, Possa, Rosso, Tara-
dash.

Sopprimere il comma 10.

***41. 30** (ex * 37. 33).

Armani, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 10.

***41. 31** (ex *37. 53).

Frattoni.

Sopprimere il comma 10.

***41. 32** (ex * 37. 14).

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 10.

***41. 33** (ex * 37. 88).

Malavenda.

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e di esperti estranei alle amministrazioni stesse.

41. 35 (ex 37. 51).

Costa.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: importo di lire tre miliardi, con le seguenti: importo di lire due miliardi.

41. 36 (ex 37. 52).

Costa.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.

Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: - 150.000;

1999: - 150.000;

2000: - 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: - 50.000;

1999: - 50.000;

2000: - 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: - 250.000;

1999: - 250.000;

2000: - 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: - 300.000;

1999: - 300.000;

2000: - 300.000.